



# COMUNE DI BOLBENO

## Provincia di Trento

via don B. Ballardini nr. 2 - 38079 Bolbena (TN)  
Telefono 0465/321273 - Fax 0465/324622  
e-mail : [comune@comune.bolbena.tn.it](mailto:comune@comune.bolbena.tn.it)  
Codice Fiscale 86002450228 - Partita Iva 00382640225

OGGETTO DECRETO N. 1/2015 DI DATA 1 APRILE 2015

### IL SINDACO

Premesso che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
  - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm. ed ii ed all'art. 2, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii;


Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, formante parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto meritevole di approvazione.

Accertata la propria competenza ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.

#### DECRETA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*", completo di relazione tecnica, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato piano di cui al precedente punto 1 sul sito web del Comune di Bolbeno;
3. di inviare copia del presente atto e dell'allegato piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 04.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale al TRGA di Trento ex art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni.

IL SINDACO  
Diego Chiodega





**COMUNE DI BOLBENO**

**Provincia di Trento**

via don B. Ballardini nr. 2 - 38079 Bolbena (TN)

Telefono 0465/321273 - Fax 0465/324622

e-mail : [comune@comune.bolbena.tn.it](mailto:comune@comune.bolbena.tn.it)

Codice Fiscale 86002450228 - Partita Iva 00382640225

PROT. nr. 810

**Bolbena, 1 aprile 2015**

**OGGETTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190**

Con il presente atto si intende osservare quanto previsto dalla disciplina legislativa statale di recente intervenuta e racchiusa, in particolare, all'art. 1, commi 611 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). Detta disciplina, che qui si intende integralmente richiamata, impone alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici e alle Autorità portuali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute. La disciplina pretende applicarsi in via generalizzata a tutti gli enti sopra indicati, anche a quelli presenti nelle Regioni ad autonomia differenziata, rinvenendo titolo legittimante nelle finalità esattamente indicate in abbrivio al comma 611, ed esattamente: *"il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. E a quanto risulta, le Province autonome e la Regione Trentino Alto-Adige non hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale.

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha espressamente condiviso l'interpretazione secondo la quale la disciplina statale risulterebbe direttamente applicabile anche nell'ordinamento provinciale, così come ribadito nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 del Servizio Autonomie Locali, con la quale gli enti locali sono stati invitati ad adeguarsi alla disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2015, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previste, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nella Delibera n. 1/2015, Adunanza del 29 gennaio 2015.

La disciplina in esame, che ci si appresta ad osservare, si inserisce in un più ampio quadro normativo che, sino ad oggi, ha orientato l'azione degli enti locali; quadro normativo formato sia dalla disciplina legislativa statale, sia dalla disciplina regionale e provinciale.

### **Gli interventi del Legislatore statale**

In sintesi, le disposizioni rilevanti, con le quali è stato già avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute sono quelle ben note della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno posto precisi limiti alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Successivamente il Legislatore statale, con il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire

società, e imposto l'obbligo ai medesimi soggetti pubblici di liquidare o cedere le partecipazioni detenute in società che risultavano essere già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il loro mantenimento nell'ipotesi in cui tali società avessero realizzato specifiche condizioni, ivi descritte. Senonché, detta disposizione, che comunque non si applicava nell'ordinamento provinciale è stata abrogata dall'art. 1, comma 561 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Quest'ultima legge, in sostituzione, ha introdotto un diverso meccanismo di tutela:

- da una parte, ha previsto l'obbligo di accantonamento, da parte delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - elenco aggiornato annualmente, da ultimo con il comunicato ISTAT di data 10.9.2014 - di un importo pari al risultato di esercizio negativo, non immediatamente ripianato, presentato dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle medesime amministrazioni, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta
- dall'altra ha stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione (nel caso in cui i predetti enti siano soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali) sono poste in liquidazione a decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

In parallelo, come si sa, si è proceduto a disciplinare le formule di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti territoriali sovra comunali. Da ultimo, con l'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 è stata modificata la disciplina, prevista all'art. 3-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prescrivendo l'unitaria gestione, a partire dal 1 marzo 2015, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, così come definiti ai sensi di legge. Detta disciplina da ultimo citata non sembra essere stata considerata dall'art. 1, commi 611-616 della L. n. 190/2014, pur essendo ordini di disposizioni introdotti nel contesto del medesimo intervento legislativo. Si deve pertanto ritenere che il processo di razionalizzazione prescritto dalle predette disposizioni debba essere avviato in via autonoma, semmai dando atto delle formule organizzative di ambito vigenti o in corso di implementazione.

### **Gli interventi del Legislatore provinciale**

Gli interventi legislativi statali sopra richiamati, sono stati, in un certo senso, doppiati dalle iniziative del Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che, nell'ultimo quinquennio sono stati disposti al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e dell'avvalimento di strumenti societari.

In particolare, le condizioni introdotte dall'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 per procedere con la costituzione e il mantenimento delle società partecipate, sono state recepite nel territorio della Provincia autonoma di Trento dall'art. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, mediante un richiamo espresso di quanto prescritto dalla appena citata disciplina nazionale. Dall'altra la medesima legge provinciale ha prescritto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali devono concorrere al patto di stabilità; in particolare le società controllate dagli enti locali, devono contribuire al contenimento delle spese secondo le

modalità di azione definite dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e adottate dai Comuni e dalle Comunità. Tale disposizione ha trovato applicazione nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato in data 20 settembre 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha previsto misure ulteriori, per il controllo e il contenimento della spesa delle società controllate dagli enti locali, a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 maggio 2007. Con il Protocollo, gli Enti locali si sono impegnati a vigilare e controllare, nonché indirizzare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società di capitali controllate, anche in via indiretta (artt. 1 e 2). Il predetto Protocollo ha, altresì, impartito alcune direttive generali alle società al fine di rispettare l'obiettivo di razionalizzazione delle spese, nonché ha disciplinato il numero dei componenti degli organi sociali e i compensi spettanti ai medesimi (artt. 3-7).

### La disciplina dei commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014

L'art. 1, al comma 612, ha prescritto che i "presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611", entro il 31 marzo 2015, devono definire ed approvare "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire".

Il complesso obiettivo che l'intervento legislativo statale ha inteso perseguire, pur non compiutamente esplicitato al comma 611, consiste nella razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni sociali detenute, anche dagli enti locali, anche al fine di conseguire il contenimento delle spese a carico delle amministrazioni socie.

I criteri che devono orientare le amministrazioni - elencate sempre al comma 611 - nella pianificazione e nell'esecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute sono:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

Tale criteri, non sembrano costituire un'elencazione esaustiva, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto. D'altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, nel tempo assai ridotto assegnato dal Legislatore statale, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dell'ente, anche indirettamente;
- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all'introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;
- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello scrivente Organo e con l'ausilio della consulenza del Professor Damiano Florenzano.

Tale documento rappresenta, allo stato dei atti e dell'attuale indirizzo politico dell'ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dall'ente, si ripete, nei limiti competenziali di legge.

Come dimostrato dall'analisi condotta nella relazione tecnica, non si ravvisano situazioni critiche tra le partecipate dell'Ente e, per le motivazioni analiticamente riportate in ogni scheda, si manterranno tutte.

Nello spirito di genuina collaborazione, si ricorda che la scrivente Amministrazione sarà interessata da referendum per eventualmente avviare un processo di fusione, che potrà condurre al mutamento della realtà territoriale delle amministrazioni coinvolte, alla modificazione delle compagini politiche dei comuni interessati, nonché al conseguente e inevitabile rinnovo degli organi del nuovo ente territoriale costituito a seguito della fusione. E questo vale anche per tante altri Enti, detentori di quote nelle società. Tali circostanze potranno comportare, giocoforza, una revisione o una rinnovata valutazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

# RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come già accennato nelle premesse, il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente"*

*possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

## **2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014**

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli e, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione

A rafforzamento o - a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio. Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

## **3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE**

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e 11 del 4 giugno 2009 e n. 8 del 30 marzo 2010 è stato autorizzato il mantenimento delle partecipate del Comune di Bolbeno.

Con lettera del 29 gennaio 2013, prot. n. 327, è stata data notizia del protocollo sottoscritto in data 20 settembre 2012 alla società ed ai soci di Tregas, invitando tali soggetti all'applicazione delle norme contenute nel documento.

#### 4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

##### 4.1 Consorzio dei Comuni Trentini - società cooperativa

##### 4.1.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 - 38122 - Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	€ 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi	Quota sociale 2011 € 358,18 Quota sociale 2012 € 361,16 Quota sociale 2013 € 361,16  Corsi di formazione 2011 € 417,62 Corsi di formazione 2012 € 654,24 Corsi di formazione 2013 € 317,81  Servizio stipendi 2011 € 1.177,81 Servizio stipendi 2012 € 1.177,81 Servizio stipendi 2013 € 1.189,75
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione composto da 13 membri. Non ci sono rappresentanti dell'Ente.
Organo di controllo:	Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi - non sono presenti rappresentanti della Comunità

##### 4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Set Distribuzione pari allo 0,05%

#### **4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 4 giugno 2009, è stato deciso di mantenere la partecipazione in oggetto in quanto giustificata ampiamente dalle finalità del Consorzio quale organizzazione sovracomunale prevista dalle stesse norme statutarie comunali ed anche delle norme regionali in materia di ordinamento;

#### **4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

La presente partecipazione assume un ruolo importante nella valorizzazione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione, esplicitati anche grazie al lavoro del Consorzio dei comuni. Pertanto tale partecipazione verrà mantenuta

## 4.2 Geas S.p.A. (Giudicarie Energia Acqua Servizi)

### 4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	03/12/2002
Sede legale:	Tione di Trento
Oggetto Sociale:	<p>Le seguenti attività e servizi: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, i comma, lett.f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque); produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore E dei fluidi energetici in generale; produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi; raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore", servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi; salvaguardia e risanamento dell'ambiente ed ai relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana; gestione del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie; igiene ambientale; realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o</p>

integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica; sorveglianza; pubblico trasporto; necroforo - fossore; coordinamento della sicurezza nei cantieri. La società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale; promuovere e gestire attività sociale; promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale. La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ed esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del d.lgs 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per legge. La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, della deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di data 3 marzo 1994 nonché di ogni altra

	successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.140.768,00
Altri soci:	Tutti i Comuni delle Giudicarie, la Comunità delle Giudicarie (maggiore azionista), il Bim del Sarca e del Chiese, CEdiS di Storo, CEiS di Stenico e ASM di Tione. Vedi tabella allegata
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,51%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 41.655,00 2012: + € 70.151,00 2013: + € 105.834,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	€ 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	2011: corrispettivo controllo acquedotti € 2.275,68 2012: corrispettivo controllo acquedotti € 11.742,08 2013: corrispettivo € 2.860,80
Organo amministrativo	Composto da undici rappresentanti. Quello del Comune di Bolbeno e Giorgio Marchetti
Organo di controllo	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti - nessun rappresentante dell'Ente

#### 4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### 4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 4 giugno 2009, è stato deciso di mantenere la partecipazione in oggetto, in quanto la società è stata creata dai comuni per gestire servizi pubblici ed è quindi strategica dal punto di vista dello sviluppo della comunità, in relazione al servizio offerto e del contesto di riferimento.

#### 4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società ha un oggetto sociale ampio e complesso, che abbraccia le attività relative a vari servizi pubblici locali, come risulta dalla scheda. Va tenuto presente che la Società era stata costituita nel dicembre 2002 ed aveva rappresentato l'esito di un'ampia e completa condivisione da parte di tutti i Comuni dell'omogeneo ambito territoriale della Comunità delle Giudicarie. Ciò all'evidente fine di poter divenire lo strumento gestionale comune per tutte le Autonomie dell'ambito. La compagine societaria contemplava altresì, come contempla tutt'oggi, due soggetti, il Consorzio CEDIS di Storo e il Consorzio CEIS di Stenico che, come è noto, sono soggetti formalmente privati - entrambe società cooperative - anche se con vocazione mutualistica e strumentale, per l'erogazione ai soci del servizio dell'attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica. La partecipazione di minoranza di detti Soggetti privati, pari esattamente al 9,05%, per ciascun ente, del capitale sociale, non avrebbe impedito al tempo (2002) la configurazione della società GEAS quale società *in house* degli Enti pubblici Soci. In seguito, la Società ha continuato ad operare nei settori altamente strategici sopra riportati e in particolare ha dimostrato alta professionalità nell'organizzare le attività serventi per la definizione dei piani di acquedotto, previsti dalla legge, fornendo ai Comuni l'attività integrata necessaria per assolvere agli obblighi di legge. Allo stato della disciplina vigente è emersa l'esigenza di valutare se vi sono le condizioni per realizzare, di nuovo, la strumentalità della Società in favore degli Enti pubblici Soci, ad oggi, pregiudicata dalla presenza dei due Soci, formalmente privati. Pertanto, il processo di razionalizzazione che dovrà essere realizzato dovrà sicuramente considerare le prospettive della Società e, quindi, dell'utilità della partecipazione, non prescindendo peraltro dalla assoluta strategicità per gli Enti locali della presenza di un soggetto societario d'ambito già costituito e, pure, potenzialmente operativo nei settori che sono tutti di interesse dei Comuni e della Comunità. A tal fine, pertanto, dovrà essere valutata la praticabilità della modificazione della compagine sociale nei modi che saranno ritenuti più opportuni al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati. In difetto, va da sé che L'Ente dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione. In questo ragionamento è comunque necessario tenere presente che la quota del Comune di Bolbenu è di importo modesto. Pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, la partecipazione sarà attualmente mantenuta.

#### GEAS S.p.a. - Capitale sociale - aggiornato al 31.12.2014

COMUNE	QUOTA CAPITALE SOCIALE %	PARTECIPAZIONE EURO
BERSONE	0,50	5.737,00
BLEGGIO SUPERIORE	0,32	3.598,00
BOCENAGO	0,07	767,00
BOLBENO	0,51	5.852,00
BONDO	1,01	11.475,00
BONDONE	0,14	1.593,00
BREGUZZO	0,90	10.212,00
BRIONE	0,25	2.869,00
CADERZONE	0,88	9.983,00
CARISOLO	1,33	15.147,00

CASTEL CONDINO	0,43	4.934,00
CIMEGO	0,08	959,00
COMANO TERME	0,47	5.397,00
CONDINO	2,33	26.621,00
DAONE	1,00	11.360,00
DARE'	0,31	3.557,00
DORSINO	0,73	8.262,00
FAVE'	1,63	18.589,00
GIUSTINO	1,06	12.048,00
LARDARO	0,27	3.098,00
MASSIMENO	0,15	1.721,00
MONTAGNE	0,49	5.508,00
PELUGO	0,51	5.852,00
PIEVE DI BONO	0,30	3.392,00
PINZOLO	4,88	55.652,00
PRASO	0,62	7.114,00
PREORE	0,61	7.000,00
PREZZO	0,04	428,00
RAGOLI	1,23	13.999,00
RONCONE	0,30	3.436,00
S.LORENZO IN BANALE	1,75	19.966,00
SPIAZZO	1,82	20.769,00
STENICO	1,59	18.130,00
STORO	0,87	9.940,00
STREMBO	0,09	973,00
TIONE DI TRENTO	5,32	60.701,00
VIGO RENDENA	0,57	6.541,00
VILLA RENDENA	1,24	14.114,00
ZUCLO	0,62	7.114,00
<b>SOMMANO COMUNI</b>	<b>37,22</b>	<b>424.408,00</b>
<b>ALTRI SOCI</b>		
BIM SARCA	9,05	103.272,00
BIM CHIESE	9,05	103.272,00
A.S.M. TIONE	9,05	103.272,00
C.E.I.S. STENICO	9,05	103.272,00
C.E. di STORO	9,05	103.272,00
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	17,53	200.000,00
<b>SOMMANO ENTI E AZIENDE</b>	<b>62,78</b>	<b>716.360,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>100,00</b>	<b>1.140.768,00</b>

## 4.3 Giudicarie gas

### 4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	27 dicembre 2000
Sede legale:	Tione di Trento, via Stenico, 11
Oggetto Sociale:	DISTRIBUZIONE DEL GAS
Capitale sociale al 31.12.2014:	EURO 1.780.023,00
Altri soci:	43% AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI; 43% DOLOMITI ENERGIA; 0,55% COMUNE DI BONDONE; 0,96% COMUNE DI STORO; 0,24% COMUNE DI LARDARO; 1,18% COMUNE DI RONCONE; 0,50% COMUNE DI BONDO; 0,45% COMUNE DI BREGUZZO; 0,48% COMUNE DI BOLBENO; 0,31% COMUNE DI ZUCLO; 0,56% COMUNE DI PREORE; 0,24% COMUNE DI MONTAGNE; 1,12% COMUNE DI RAGOLI; 0,62% COMUNE DI VILLA RENDENA; 0,28% COMUNE DI DARE'; 0,03% COMUNE DI VIGO RENDENA; 0,01% COMUNE DI PELUGO; 0,92% COMUNE DI SPIAZZO; 0,26% COMUNE DI BOCENAGO; 0,34% COMUNE DI STREMO; 0,44% COMUNE DI CADERZONE; 0,11% COMUNE DI GIUSTINO; 0,03% COMUNE DI MASSIMENO; 2,45% COMUNE DI PINZOLO; 1,21% COMUNE DI CARISOLO.
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,48%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 116.629,00 2012: + € 177.496,00 2013: + € 362.531,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	€ 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	€ 0,00
Organo amministrativo	Un Presidente, un Amministratore delegato e tre consiglieri - nessun rappresentante dell'Ente
Organo di controllo:	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti - nessun rappresentante dell'Ente

#### **4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 4 giugno 2009, è stato deciso di mantenere la partecipazione in oggetto, in quanto la società è stata creata dai comuni per gestire servizi pubblici ed è quindi strategica dal punto di vista dello sviluppo della comunità, in relazione al servizio offerto e del contesto di riferimento.

#### **4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Il Comune è socio nella Giudicarie gas che eroga il servizio pubblico locale di distribuzione del gas nel territorio del Comune socio e pertanto, richiamando anche le motivazioni già riportate nella delibera del 2009 ed in considerazione della modesta quota sociale di proprietà e della sua importanza strategica, la partecipazione sarà mantenuta.

## 4.4 Informatica Trentina

### 4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 febbraio 1983
Sede legale:	Trento, via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 87,276% Regione Trentino Alto Adige 1,720% Comune di Trento 1,243% Camera di Commercio I.A.A. di Trento 1,243% Comunità di valle 5,005% Comune di Rovereto 0,706% Altri Comuni 2,806%
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,0031%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	dividendi 2011: € 69,82 2012 € 76,84 2013 € 16,18
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Corrispettivi per servizi anno 2011 € 4.446,60 anno 2012 € 6.348,48 anno 2013 € 4.343,90
Organo amministrativo	5 componenti - non sono presenti rappresentanti del Comune.
Organo di controllo	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti - non sono presenti rappresentanti della Comunità

#### **4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 4 giugno 2009, è stato deciso di mantenere la partecipazione in oggetto in quanto si configura come società di sistema e la partecipazione rileva in forma strategica per le finalità proprie dell'Ente, creando in genere evidenti economie di scala.

#### **4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione del provvedimento di affidamento. Infine va rilevato che la partecipazione dell'Ente è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

## 4.5 Scuola Musicale Giudicarie

### 4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	07/07/2008
Sede legale:	Tione di Trento, via M. Donato Perli
Oggetto Sociale:	Attività didattica nel campo della musica. diffusione e promozione della cultura musicale.
Capitale sociale al 31.12.2014:	EURO 90.004,00
Altri soci:	<p><u>Soci sovventori</u> hanno sottoscritto un numero di azioni del valore di euro 500,00 ciascuna come segue: Comune di Praso € 1.500; Comune di Bersone € 500,00; Comune di Preore € 1.000,00; Comune di Daone € 2.000,00; Comune di San Lorenzo in Banale € 4.500,00; Comune di Roncone € 7.500,00; Comune di Tione € 22.500,00; Comune di Pinzolo € 13.500,00; Comune di Dorsino € 1.000,00; Comune di Montagne € 1.000,00; Comune di Massimeno € 500,00; Comune di Lardaro € 500,00; Comunità delle Giudicarie €10.000,00; Comune di Bondo € 2.500,00; Comune di Bolbeno € 1.500,00; Comune di Ragoli € 7.000,00; Comune di Zuco € 1.000,00; Comune di Stenico € 3.500,00; Comune di Bleggio Superiore € 4.500,00.</p> <p><u>Soci cooperatori</u>: in linea di massima l'utente della Scuola o suo familiare è socio cooperatore.</p>
Percentuale di partecipazione della Comunità:	Quote per € 1.500,00
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	30.06.2011:-29.591,00 30.06.2012:-21.546,00 30.06.2013: 16.953,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	€ 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	€ 0,00
Organo amministrativo:	Presidente, Vicepresidente, Comitato di controllo composto da 3 membri e Consiglio composto da ulteriori 6 membri - nessun rappresentante dell'Ente
Organo di controllo:	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi Nessun rappresentante dell'Ente

#### **4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2010 è stato deciso di acquisire la partecipazione in oggetto in quanto la società rappresenta un importante veicolo per la diffusione della cultura musicale nelle Giudicarie, con particolare riferimento alle attività di educazione musicale, considerata rilevante per lo sviluppo socio-culturale del territorio e dei suoi abitanti ed anche perché la Scuola Musicale Giudicarie si propone come soggetto idoneo a costituire un collegamento forte tra i diversi Comuni e le altre realtà culturali del territorio.

#### **4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

La Società cooperativa è indispensabile per l'erogazione del servizio di interesse generale non economico. La partecipazione degli Enti pubblici, compreso lo Scrivente Comune, quali soci sovventori è risultata e risulta indispensabile per il mantenimento della meritevole iniziativa. Pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, la partecipazione sarà mantenuta.

## 4.6 Silvia SpA

### 4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	22 aprile 2008
Sede legale:	Bolbeno
Oggetto Sociale:	la conduzione di ristoranti, tavole calde, self service, bar, pizzerie, sale giochi e di svago, pasticcerie, gelaterie, alberghi e complessi residenziali turistici, centri termali, di salute, di ristoro e per la cura del corpo, rifugi alpini, impianti e attrezzature sportive e congressuali e l'affitto degli stessi; b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la gestione, l'amministrazione, la locazione, la permuta e la vendita di complessi immobiliari civili, commerciali ed industriali, sia urbani, sia agricoli, nonché la loro edificazione, lottizzazione, riparazione ed attrezzatura per conto proprio o di terzi direttamente o in appalto; c) la gestione di impianti da sci ed attività connesse. d) l'assunzione, anche se in via non prevalente, di partecipazioni ed interessenze in altre società, anche di persone, o enti operanti nei settori dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuati in connessione ed in correlazione all'oggetto sociale o comunque funzionali allo stesso effettuando anche coordinamento economico e finanziario delle società o enti in cui partecipa.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 2.700.000,00
Altri soci:	Zodiac S.p.A. (51%)
Percentuale di partecipazione del Comune :	49,00%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - € 161.792,00 2012:- € 156.360,89 2013: - € 50.564,47
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	€ 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	€ 0,00
Organo amministrativo	Consiglio di Amministrazione composto da tre membri - in rappresentanza del Comune Giorgio Marchetti

Organo di controllo:

Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti - Franco Masè designato dal Comune di Bolbeno

#### **4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 4 giugno 2009 è stato deciso di mantenere la partecipazione in oggetto, in quanto è sicuramente compito dell'amministrazione comunale e quindi rientra anche nelle finalità istituzionali, contribuire a promuovere lo sviluppo turistico del territorio, fornendo nuove possibilità di lavoro anche ai propri residenti; inoltre con tale operazione si garantisce anche l'esistenza di un servizio di ristorazione che attualmente è carente e questo è vantaggioso sia per la popolazione che per la promozione della pista da sci, gestita assieme alla Pro Loco di Bolbeno ed in convenzione con 46 comuni, con ulteriore ricaduta positiva sui censiti. A questo occorre aggiungere che, all'interno dei patti parasociali, è stata inserita la previsione che, per le assunzioni di personale da parte della società, verrà garantita la preferenza ai censiti del comune di Bolbeno.

#### **4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Il Comune di Bolbeno è proprietario, da alcuni decenni, della pista da sci in località Coste, la quale viene gestita, a seguito di un affidamento tramite bando pubblico, dalla Pro Loco di Bolbeno, grazie all'azione dei suoi numerosi volontari. Oltre a gestire in maniera impeccabile l'impianto, la Pro Loco di Bolbeno lo rende anche economicamente valido, nel senso che rappresenta una delle poche strutture in Trentino in equilibrio dal punto di vista economico. Tramite una convenzione, a cui attualmente partecipano 54 comuni, il Comune di Bolbeno garantisce, per il tramite del gestore, agevolazioni a favore dei residenti e turisti dei vari paesi, per le tariffe d'ingresso alla pista. In cambio le Amministrazioni comunali aderenti versano un corrispettivo forfettario annuo, calcolato in base alla distanza dalla pista ed al numero di abitanti. Tale corrispettivo è versato dal Comune al gestore in compensazione degli sconti applicati. La pista da sci di Bolbeno è particolarmente dedicata alle famiglie ed ai bambini e rappresenta un punto di aggregazione e socializzazione importante, come dimostrato dal numero crescente di presenze ai vari eventi organizzati durante la stagione invernale. Anni fa, presso la pista, era presente un ristorante, di proprietà privata. Nel corso del tempo questo locale ha cessato l'attività ed i proprietari hanno tentato più volte di affittarlo o di venderlo, senza successo. Il Comune di Bolbeno ha acquistato la struttura nel 2005, con l'intenzione di ristrutturarlo e di affittarlo. In quegli anni erano presenti sul territorio diverse esperienze del genere, avviate da Pubbliche Amministrazioni, dove era evidente la difficoltà nel trovare un gestore affidabile e solvibile. Inoltre, gli esempi analizzati ed approfonditi dall'Amministrazione di

Bolbeno, evidenziavano la difficoltà dei progettisti a confrontarsi con scelte costruttive dei locali, che dipendevano dalle modalità organizzative del gestore e si rivelavano, a posteriori, spesso sbagliate. Per questo motivo il Comune di Bolbeno ha intrapreso una strada diversa, pubblicando un avviso per la ricerca di un partner, con esperienza di ristorazione, con cui costituire una società. A tale avviso ha risposto una ditta in possesso dei requisiti che ha apportato i fondi necessari nella nuova società, mentre il Comune ha apportato l'immobile e fondi per la differenza. L'immobile è stato rapidamente ristrutturato, accogliendo i suggerimenti tecnici ed organizzativi dei soci privati, esperti del settore e quindi aperto al pubblico. La gestione del locale è stata affidata, come previsto dagli accordi, ad una ulteriore società, composta dai soli soci privati della Silvia SpA, con un contratto della durata di sette anni ad affitto crescente (da € 40.000,00 fino ad € 55.000,00 annuo), quindi molto al di sopra della media dei canoni di locazione dei locali della zona. Tale introito consente alla Silvia SpA, titolare anche dell'avviamento del locale, di essere in equilibrio dal punto di vista finanziario, avendo anche costi di funzionamento molto ridotti (Il Consiglio di Amministrazione non riceve compensi e quelli del Collegio Sindacale sono ridotti al minimo). La società è in perdita a causa degli ammortamenti. La partecipazione alla società Bar Silvia S.p.A. ha molto qualificato l'impianto sciistico, noto nel Trentino in particolare per l'avviamento a tale sport, incrementando notevolmente i passaggi nella pista. Inoltre la partecipazione del Comune di Bolbeno è motivata dal fatto che è sicuramente compito dell'amministrazione comunale e quindi rientra anche nelle finalità istituzionali, contribuire a promuovere lo sviluppo turistico del territorio, fornendo nuove possibilità di lavoro anche ai propri residenti e che, inoltre, con tale operazione si garantisce anche l'esistenza di un servizio di ristorazione, prima carente, e questo è vantaggioso sia per la popolazione che per la promozione della pista da sci, gestita assieme alla Pro Loco di Bolbeno ed in convenzione con numerosi comuni, con ulteriore ricaduta positiva sui censiti. Infatti le ricadute turistiche sono evidenti, con l'aumento dei passaggi degli sciatori sulla pista da sci e con l'aumento del numero dei comuni convenzionati con la pista ed inoltre sono anche evidenti le ricadute lavorative per la popolazione, sia per l'attività della pista che per quella espletata dalla società medesima. Inoltre è necessario considerare che la costituzione della Società e la conseguente partecipazione del Comune di Bolbeno, ha integrato principalmente lo strumento contrattuale con il quale il Comune di Bolbeno ha coinvolto un partner finanziario e operativo, per gestire il compendio patrimoniale, turistico-ricettizio sopra descritto. Come tale la società è la struttura organizzativa per realizzare la predetta forma di partenariato, pienamente fungibile ad un contratto a prestazioni corrispettive, posto che le attività operative sono realizzate attraverso il socio privato. Per questi motivi si ritiene di mantenere la partecipazione.

## 4.7 Tregas srl

### 4.7.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° giugno 2007
Sede legale:	Tione di Trento, via Stenico, 11
Oggetto Sociale:	PARTECIPAZIONE IN RETRAGAS, SOCIETA' DI TRASPORTO DEL GAS
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 6.106.212,00
Altri soci:	‰: 21,694 Comune di Bolbeno, 14,184 Comune di Tione, 14,291 Comune di Roncone, 10,667 Comune di Pieve di Bono, 8,212 Comune di Bondo, 7,228 Comune di Lardaro, 5,583 Comune di Breguzzo, 4,559 Comune di Preore, 10,025 Comune di Zuclo, 2,852 Comune di Ragoli, 0,328 ASM Tione, 0,016 Comune di Bondone, di Storo, di Condino, di Brione, di Cimego, di Castel Condino, di Bersone, di Praso, di Daone, di Prezzo, di Montagne, di Villa Rendena, di Darè, di Vigo Rendena, di Pelugo, di Spiazzo, di Bocenago, di Strembo, di Caderzone, di Giustino, di Massimeno, di Pinzolo, di Carisolo.
Percentuale di partecipazione del Comune :	21,69%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	30.06.2011: 194.905,00 30.06.2012: 124.987,00 30.06.2013: 13.227,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	Dividendo 2011: € 9.721,89 2012: € 25.769,63 2013: € 20.474,90
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	€ 0,00
Organo amministrativo	Amministratore Unico - nessun rappresentante dell'Ente
Organo di controllo:	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti - nessun rappresentante dell'Ente

### 4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Retragas dell'8,4%

#### **4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 4 giugno 2009, è stato deciso di mantenere la partecipazione in oggetto, in quanto assicura invece una presenza nella gestione di servizi economici interessanti per lo sviluppo delle nostre valli, dove la partecipazione dell'Ente pubblico è importante per la scarsa rilevanza imprenditoriale del servizio offerto o comunque è rappresentata da quote simboliche.

#### **4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

La Società, che è formata esclusivamente dai Comuni e dall'Azienda dei Servizi Municipalizzati di Tione, raccoglie quasi tutti i Comuni dell'ambito territoriale della Comunità. L'oggetto sociale consiste esclusivamente nella partecipazione (pari all'8,40%) in Retragas s.r.l. che è la società che ha costruito la linea di trasporto del gas, consentendo così l'implementazione del servizio pubblico di distribuzione nel territorio della Comunità. Si tratta quindi, allo stato, di una partecipazione in una società che ha come scopo la detenzione di un pacchetto azionario che non comporta spese per dipendenti e per amministratori. Il numero dei dipendenti è pari a zero e il compenso per l'amministratore unico è stato parimenti pari a zero per il triennio 2011-2013. Si tratta di una partecipazione strategica che non produce spese ed ha conosciuto nel triennio 2011-2013 la formazione di utili netti. Non si scorgono, allo stato, i presupposti per mettere in dubbio la stretta indispensabilità del mantenimento della partecipazione. Per i motivi sopra esposti si ritiene di mantenere la partecipazione.

## 4.8 Trentino Riscossioni

### 4.8.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento, via Romagnosi, 11/a
Oggetto Sociale:	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <p>a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;</p> <p>b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</p> <p>c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	<p>Provincia Autonoma di Trento 92,5670%</p> <p>Comune di Trento 1,1017%</p> <p>Ordine dei commercialisti 0,0050%</p> <p>Consorzio trentino di Bonifica 0,0100%</p> <p>Azienda speciale per l'igiene urbana - ASIA 0,1000%</p> <p>Comunità di valle 3,1045%</p> <p>Comune di Rovereto 0,3536%</p> <p>Altri Comuni 2,7582%</p>
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0001%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011 + € 330.375,00</p> <p>2012 + € 256.787,00</p> <p>2013 + € 213.930,00</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	€ 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	€ 0,00
Organo amministrativo:	<p>Presidente Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente e tre consiglieri - nessun rappresentante dell'Ente</p>

Organo di controllo:	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti - nessun rappresentante dell'Ente
----------------------	--

#### **4.8.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.8.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 4 giugno 2009, è stato deciso di mantenere la partecipazione in oggetto in quanto si configura come società di sistema e la partecipazione rileva in forma strategica per le finalità proprie dell'Ente, creando in genere evidenti economie di scala.

#### **4.8.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente. Per questi motivi si ritiene di mantenere la partecipazione.

